

Oggetto: MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AL FINE DI CONTENERE LE
CONSEGUENZE NEGATIVE DI CARATTERE ECONOMICO - FINANZIARIO
DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE
DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. INDICAZIONI OPERATIVE PER L'OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEL D.L. N. 34
DEL 19 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che la necessità di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov - 2 che impongono il distanziamento sociale comporta che le attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche debbano disporre di spazi superiori a quelli concessi o autorizzati ed utilizzati nelle annualità precedenti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ritiene che la concessione in via temporanea di un ampliamento delle concessioni di suolo pubblico alle attività e imprese di cui sopra costituisca un'efficace misura per favorirne la ripresa e per ristorarne i danni patiti a causa dell'emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 181 del decreto-legge c.d. "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 128 SG il quale:

- esonera le imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- consente la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse con procedure semplificate;

- sottrae alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42 la posa in opera temporanea su vie piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché funzionali allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO opportuno al fine di dare immediata risposta alle richieste che, fin da ora, si preannunciano copiose, individuare, al fine di rendere immediatamente attuali e praticabili le disposizioni di cui all'art. 181 in discorso, procedure operative amministrative semplificate non solo per la presentazione delle istanze da parte dei privati, ma anche per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico;

RILEVATO, difatti, che la previsione dell'art. 181 attraverso il decreto legge c.d. "rilancio", introduce nell'ordinamento una fattispecie di carattere straordinario, che sconfinava da quelle definite dai vigenti regolamenti, ma tuttavia deve trovare immediata applicazione, senza la previa previsione regolamentare comunale per evidenti e pressanti ragioni di tempo, dal momento che le superfici destinate allo svolgimento delle attività dei pubblici esercizi si trovano ad essere di fatto dimezzate dalla necessità di assicurare i distanziamenti tra le persone imposti dall'attuale emergenza corona virus;

PRECISATO infatti che il dimezzamento delle superfici per le attività dei pubblici esercizi comporta un corrispondente dimezzamento degli incassi che andrebbe a sommarsi al mancato introito di somme determinato dalla chiusura degli stessi di oltre due mesi;

RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere, oltre al già previsto esonero dal pagamento della TOSAP, i parametri massimi entro i quali consentire eventuali ampliamenti di spazi pubblici;

TENUTO CONTO che la necessità di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov - 2 che impongono il distanziamento sociale comporta che anche le attività commerciali non rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 subiscano, in ragione della riduzione degli spazi all'interno dei locali commerciali, un notevole disagio e una potenziale perdita economica. Pertanto, fermo restando l'obbligo di corrispondere la TOSAP secondo i criteri attualmente in vigore, l'amministrazione ritiene si possano estendere anche alle predette categorie le semplificazioni amministrative adottate in via straordinaria dal legislatore;

VISTO l'art. 264 del citato decreto legge n. 34 /2020;

VISTI i modelli di SCIA predisposti dall'ufficio SUAP ivi allegati;

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI APPROVARE, in via straordinaria ed eccezionale, sino alla data del 31 ottobre 2020, le seguenti indicazioni operative per la presentazione delle SCIA finalizzate all'occupazione suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 legge 25 agosto 1991, n. 287):
 - a) ferma restando la compatibilità delle occupazioni con il vigente codice della strada e con le condizioni del traffico e della viabilità delle zone interessate, la superficie massima concedibile in aumento è determinata sommando la superficie di somministrazione dei locali privati a quella autorizzata su suolo pubblico nell'anno precedente; il totale ottenuto sarà ridotto del 50%; le superfici dei locali adibite alla somministrazione sono oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - b) al fine di garantire l'occupazione in condizioni di sicurezza, sulla sede stradale l'occupazione del suolo pubblico può estendersi limitatamente agli spazi indicati dall'Amministrazione Comunale nelle planimetrie ivi allegate;
 - c) per delimitare l'occupazione dalle corsie adibite al traffico veicolare, dovranno essere collocate fioriere secondo il regolamento sull'arredo urbano; sulle fioriere o in loro prossimità deve essere apposta, anche in forma adesiva, segnaletica di delimitazione speciale di ostacolo o equivalente (fig. II 472 art. 177 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
 - d) l'occupazione del suolo pubblico è comunicata attraverso segnalazione certificata di inizio attività prodotta su carta semplice alla quale devono essere allegate una planimetria atta ad individuare la superficie richiesta, oltre a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del richiedente o di tecnico incaricato nella quale, oltre al rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada, deve essere dichiarato che l'occupazione non andrà a collocarsi sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza delle fermate dell'autobus o in corrispondenza di passi carrabili, che la stessa non occluderà il libero ingresso nei negozi, nelle abitazioni, nei cortili ecc... e che sarà collocata ad almeno 5 (cinque) metri dalle intersezioni stradali;
 - e) La segnalazione di occupazione suolo pubblico ha validità fino al 31 ottobre 2020 e decade automaticamente
 - f) Le SCIA e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate sono prontamente trasmesse all'ufficio SUAP per le verifiche e i controlli di cui all'art. 264 del DL n. 34/2020;
 - g) nell'ipotesi in cui dalle verifiche di cui sopra si riscontri che l'occupazione del suolo pubblico è stata realizzata in modo difforme da quanto oggetto di concessione ovvero a
-

quanto rappresentato nella planimetria e nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegate all'istanza, si applicheranno le sanzioni introdotte dal DL n. 34 del 19 maggio 2020;

- 2) DI ESTENDERE quanto previsto al punto 1) agli esercizi commerciali, fermo restando l'esazione della TOSAP dovuta, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale;
- 3) DI APPROVARE gli allegati modelli di SCIA;
- 4) DI DEMANDARE all'ufficio SUAP il compito di dare piena attuazione a quanto ivi disposto in accordo con la polizia locale che provvederà agli opportuni controlli;
- 5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al concessionario per la riscossione della TOSAP ove dovuta;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
